

IMPOSTE INDIRETTE

Prescrizione quinquennale anche per l'imposta di registro

di Angelo Ginex

La **Corte di Cassazione**, con **sentenza 26 gennaio 2018, n. 1997**, è tornata ad affrontare la problematica relativa all'applicabilità dell'[**articolo 2953 cod. civ.**](#), riguardante la **conversione del termine di prescrizione da breve a ordinario**, in caso di decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione o opporsi avverso un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva.

Nella controversia sottoposta al suo esame, la Suprema Corte ha dovuto chiarire se il principio di diritto enunciato recentemente dalle **Sezioni Unite**, con [**sentenza 17 novembre 2016, n. 23397**](#), risulti applicabile anche all'**avviso di mora** concernente l'**imposta di registro**.

Per comprendere meglio la soluzione prospettata dai Giudici di Piazza Cavour, è opportuno procedere ad una disamina del recente orientamento espresso in tema di **contributi previdenziali**.

Come noto, l'[**articolo 2953 cod. civ.**](#) stabilisce che, nel caso in cui la legge preveda un termine di **prescrizione breve**, questo si converte nel **termine ordinario decennale**, se riguardo ad esso sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato. La *ratio* sottesa alla norma in esame riguarda la **forza del giudicato**: esso è colpito non dalla prescrizione relativa al diritto cui esso si riferisce, ma dalla prescrizione sua propria, ovvero quella generale **ordinaria**, e quindi di **dieci anni**.

La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, non può tuttavia equipararsi ad un accertamento giudiziale definitivo: essa comporta l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, escludendo la possibilità per il contribuente di agire in giudizio per contestarlo, ma non anche la conversione del termine di prescrizione da breve a ordinario.

Detto in altri termini, **l'atto con cui inizia il procedimento di riscossione forzata**, qualunque sia il credito cui si riferisce – e quindi, sia che attenga al pagamento di tributi oppure di contributi previdenziali, sia che si riferisca a sanzioni pecuniarie per violazioni tributarie o amministrative e così via –, pur avendo natura di atto amministrativo con le caratteristiche del titolo esecutivo, **risulta privo di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato**: esso è espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della P.A..

Pertanto, **l'inutile decorso del termine perentorio per proporre l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma**

solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'[articolo 2953 cod. civ.](#), ai fini della prescrizione.

L'effetto dello spirare del termine perentorio summenzionato consiste nella cristallizzazione della pretesa tributaria, il cui credito diviene **irretrattabile**. Ciò, però, non comporta il cambiamento del regime prescrizionale, perché manca un titolo giudiziale definitivo, così come richiesto dall'[articolo 2953 cod. civ.](#).

Ebbene, nella sentenza in rassegna, la Corte di Cassazione ha affermato *tout court* che “**il principio, di carattere generale, ... si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via”.**

E quindi esso si applica anche all'avviso di mora concernente l'**imposta di registro**, qualora non sia intervenuto **alcun titolo giudiziale definitivo** tra la cartella di pagamento, assunta mai notificata, e l'avviso di mora, oggetto di impugnazione, con la conseguenza che il diritto di credito deve ritenersi estinto per **intervenuta prescrizione**, essendo stato azionato ben oltre il **termine quinquennale** per esso previsto.

Master di specializzazione

NOVITÀ DI VERIFICHE FISCALI E ACCERTAMENTO: STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)